



Il Trattato di Versailles

Enciclopedia Italiana Treccani – www.treccani.it

Disposizioni del Trattato:

Parte I. - Statuto della Lega delle nazioni (articoli 1-26). - Stabilito che il compito della Lega è quello di rispettare e preservare contro ogni aggressione esterna l'integrità territoriale e l'indipendenza politica dei suoi membri (art. 10), viene fissata la sua organizzazione, gli organi deliberativi (Assemblea), ed esecutivi (Consiglio), la procedura e i mezzi d'azione. Alla Lega veniva assegnato altresì il compito della sorveglianza sui mandati, della revisione dei trattati e del disarmo.

Parte II. - Confini della Germania (articoli 27-30). - Nel fissare i nuovi confini veniva implicitamente consacrata la cessione dell'Alsazia-Lorena alla Francia; dei distretti di Eupen e Malmedy al Belgio; della Posnanìa e di una striscia di territorio - il corridoio polacco - fino allo Stato libero di Danzica, alla Polonia, separando così la Prussia orientale dal resto del territorio germanico; dei territorî di Danzica e Memel che venivano proclamati città libere.

Parte III. - Clausole politiche dell'Europa (articoli 31-117). - Venivano stabilite tutte le condizioni per il passaggio dei territorî ceduti, per la sistemazione delle loro proprietà, per le relazioni commerciali, ecc.; la smilitarizzazione dei territorî germanici sulla sinistra del Reno, e di una striscia di 50 km. sulla destra. In questi territorî alla Germania era vietato di mantenere o costruire qualsiasi fortificazione e di stanziarvi anche temporaneamente forze armate, all'infuori di quelle di polizia. Seguivano le disposizioni per il bacino della Saar, per il suo regime politico e per il plebiscito dopo 15 anni; la Germania inoltre rinunciava all'annessione dell'Austria (art. 80) senza il consenso del Consiglio della Lega. Venivano altresì stabiliti lo statuto di Danzica, il plebiscito nello Schleswig e infine la smilitarizzazione delle isole di Helgoland.

Parte IV. - Interessi e diritti tedeschi fuori di Germania (articoli 118-158). - Veniva stabilita la cessione da parte della Germania di tutti i diritti, crediti e privilegi d'ogni genere sopra i territorî suoi o dei suoi Alleati fuori d'Europa, e di quelli che aveva verso gli Alleati, e più specialmente la rinuncia alle colonie, a tutti i beni mobili e immobili, impianti, edifici pubblici, ecc., fatti in esse; ai privilegi e diritti acquistati in Cina, Siam, Liberia, Marocco, Egitto, Turchia e Bulgaria, Shantung.

Parte V. - Clausole militari, navali e aeree (articoli 159-213). - In questa parte veniva fissato il disarmo della Germania. Il suo esercito era limitato a 100 mila uomini, reclutati col sistema del volontariato e con una ferma di 12 anni. Inoltre veniva imposto lo scioglimento del Grande Stato maggiore, il limite massimo dell'armamento; la consegna agli Alleati di tutto quello che sorpassava questo massimo; la proibizione dell'importazione di armi, munizioni e ogni altro materiale di guerra; e la proibizione della fabbricazione dei gas asfissianti, di carri armati e tanks, e dell'istruzione militare sia nell'ambito delle società sportive sia in quello delle scuole. Tavole apposite indicavano la formazione delle divisioni di fanteria e cavalleria, del loro armamento e dei depositi. Nelle clausole navali era stabilito che il totale del tonnellaggio della flotta tedesca fosse di 108 mila tonnellate, che non potesse avere più di 6 incrociatori da 10 mila tonnellate l'uno, ed erano vietati i sottomarini. Infine veniva vietata del tutto l'aviazione militare.

Parte VI. - Prigionieri di guerra (articoli 214-226). - Contiene le disposizioni per il loro rimpatrio.

Parte VII. - Pene (articoli 227-30). - Viene stabilito che dei tribunali appositi costituiti dagli Alleati giudicheranno l'imperatore Guglielmo II e tutti gli altri che avessero offeso la morale internazionale, la santità dei trattati, e le leggi e i costumi di guerra.

Parte VIII. - Riparazioni (articoli 231-247). - Questa parte incomincia col riconoscimento da parte della Germania di essere colpevole dell'aggressione contro gli Alleati (art. 231) e quindi dell'obbligo delle riparazioni. Poiché per il momento gli Alleati non erano in grado di fissare i danni sofferti, così veniva affidato a una Commissione delle riparazioni il compito di stabilire il loro ammontare e le quote annue che la Germania avrebbe dovuto pagare per un periodo di 30 anni a cominciare dal 1° maggio 1921. Prima di questo termine avrebbe dovuto pagare, in danaro o in merci, 20 miliardi di marchi oro. Veniva anche stabilita la restituzione di tutto quello che aveva sequestrato o requisito durante la guerra, e veniva pure stabilito che dovesse sostenere le spese del corpo di occupazione e consegnare quegli approvvigionamenti o materie prime che gli Alleati avrebbero stabilito e che sarebbero state computate in conto riparazioni.

Parte IX. - Clausole finanziarie (articoli 248-263). - Contiene le diverse disposizioni relative al modo di pagamento.

Parte X. - Clausole economiche (articoli 264-312). - Riguarda le relazioni commerciali, dogane, navigazione, dumping, il trattamento da farsi ai cittadini dei paesi alleati, l'applicazione di trattati e convenzioni economiche, le comunicazioni postali e telegrafiche, i debiti, le proprietà, i diritti e interessi di cittadini alleati in Germania, i contratti, le prescrizioni, le assicurazioni, la proprietà industriale, ecc.

Parte XI. - Navigazione aerea (articoli 313-320). - Stabilisce le condizioni della navigazione aerea delle nazioni alleate sul territorio tedesco.

Parte XII. - Porti, vie fluviali e ferrovie (articoli 321-386).

Parte XIII. - Lavoro (articoli 387-427). - Stabilisce l'organizzazione e la disciplina internazionale del lavoro, e l'istituzione di un ufficio apposito presso la Lega delle nazioni.

Parte XIV. - Garanzie (articoli 428-433). - Stabilisce a garanzia dell'esecuzione del Trattato l'occupazione per 15 anni da parte delle truppe alleate del territorio tedesco sulla sinistra del Reno e delle tre teste di ponte di Colonia, Coblenza e Magonza, e la modalità della loro evacuazione. In caso di inadempienza da parte della Germania l'evacuazione poteva essere ritardata oppure potevano essere occupate nuovamente le zone già evacuate, e anche altri territorî, senza che il governo tedesco potesse considerare ciò come atto di guerra. Infine la Germania accettava l'abrogazione definitiva dei trattati conclusi con il governo bolscevico russo.

Parte XV. - Varie (articoli 434-440).